

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

### MESE DI GIUGNO ●●●

#### 29 MERCOLEDÌ

##### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2016 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2016;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-5-2016 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-5-2016.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano il paragrafo

9 della circolare n. 26/E dell'1-6-2011 e il paragrafo 4 della circolare n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

#### 30 GIOVEDÌ

##### IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, e non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016 in base al modello Unico 2016, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2016, devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,16%.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella *tabella 1*.

Per quanto riguarda gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, per i quali i normali termini di versamento sono stati differiti al 6-7-2016 e al 22-8-2016 con la maggiorazione dello 0,40 per cento, gli interessi da calcolare sull'eventuale rateazione sono diversi e sono quelli pubblicati nella *tabella 2*; poiché tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm

15-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16-6-2016), è opportuno attendere la versione ministeriale.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2016.

##### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello Unico 2016 cartaceo, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2014 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2015 dovuti in base al modello Unico 2015 ovvero hanno presentato il modello Unico 2015 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2% per i restanti giorni che cadono nel 2016; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'A-

**TABELLA 1 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2016 per i contribuenti non interessati dalla proroga**

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 16 giugno		Versamento della 1ª rata dal 17 giugno al 18 luglio (!)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

##### Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	16-6	0,00	18-7	0,00
2ª	30-6	0,16	22-8	0,13
3ª	22-8	0,49	31-8	0,46
4ª	31-8	0,82	30-9	0,79
5ª	30-9	1,15	31-10	1,12
6ª	31-10	1,48	30-11	1,45
7ª	30-11	1,81		

##### Soggetti titolari di partita Iva

1ª	16-6	0,00	18-7	0,00
2ª	18-7	0,33	22-8	0,31
3ª	22-8	0,66	16-9	0,64
4ª	16-9	0,99	17-10	0,97
5ª	17-10	1,32	16-11	1,30
6ª	16-11	1,65		

(!) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

**TABELLA 2 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2016 per i contribuenti interessati dalla proroga**

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 6 luglio		Versamento della 1ª rata dal 7 luglio al 22 agosto (!)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

##### Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	6-7	0,00	22-8	0,00
2ª	22-8	0,27	31-8	0,09
3ª	31-8	0,60	30-9	0,42
4ª	30-9	0,93	30-10	0,75
5ª	31-10	1,26	30-11	1,08
6ª	30-11	1,59		

##### Soggetti titolari di partita Iva

1ª	6-7	0,00	22-8	0,00
2ª	18-7	0,11	16-9	0,27
3ª	22-8	0,44	17-10	0,60
4ª	16-9	0,77	16-11	0,93
5ª	17-10	1,10		
6ª	16-11	1,43		

(!) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

genza delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Ad ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2016 in via telematica entro il 30-9-2016 possono, sempre entro la stessa data, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2014.

**Tardivo versamento imposta di registro entro un anno.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2015 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2015 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2015.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano il paragrafo 9 della circolare n. 26/E dell'1-6-2011 e il paragrafo 4 della circolare n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

## IMU E TASI

**Tardivo versamento 2015.** I contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) dovute per gli immobili posseduti nel 2015, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2% per i restanti giorni che cadono nel 2016. La sanzione e gli interessi non vanno esposti separatamente nel modello F24 ma sommati all'imposta dovuta.

Date le molteplici variabili di applicazione, nonché l'esclusione e la sospensione del pagamento per alcune tipologie di immobili dovute anche alle delibere comunali, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai diversi chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, consultabili sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), e ai numerosi articoli finora pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

## TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

### Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2016, che non hanno pagato il rinnovo entro il 31 maggio scorso, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e gli interessi di mora dello 0,2% annuo rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario; qualora l'importo dovuto sia stato versato con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-6-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del dl n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si rammenta inoltre che dal 2015 sono soggette al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

## MESE DI LUGLIO ●●●

### 4 LUNEDÌ SETTORE VITIVINICOLO

**Presentazione domanda di pagamento per investimenti biennali campagna 2014-2015 e per investimenti annuali e biennali campagna 2015-2016.** Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento a saldo per gli investimenti biennali della campagna

2014-2015 e per gli investimenti annuali della campagna 2015-2016 nonché delle domande di pagamento anticipo per gli investimenti biennali della campagna 2015-2016; la scadenza interessa le Regioni che non hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento, mentre per le Regioni con delega il termine scade il 31-8-2016.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 10 emanate da Agea con la circolare prot. n. UMU.2016.521 del 30-3-2016 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

### 6 MERCOLEDÌ IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Proroga versamento saldi e acconti per contribuenti soggetti agli studi di settore. I contribuenti che, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per ciascun studio di settore, hanno ottenuto una piccola proroga dei termini per effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2015 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2016.

I versamenti possono essere effettuati:

- entro oggi senza alcuna maggiorazione;
- dal 7-7-2016 al 22-8-2016, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

In caso di rateazione degli importi dovuti si devono applicare gli interessi riportati nella tabella 2 pubblicata su questo numero della rivista a pag. 61; poiché tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 15-6-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16-6-2016), è opportuno attendere la versione ministeriale.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2016.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

▼ Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.